CAMERA DEI DEPUTATI N. 2406-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 maggio 1965 (*Stampato n. 260*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 maggio 1965

—

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri

Presentata alla Presidenza il 1° luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La diplomazia deve evolvere con la storia, se ad essa vuole partecipare in forma attiva.

È evidente che, se in altri tempi per un capo missione era in pratica sufficiente, al fine di rafforzare i legami tra il suo paese e quello in cui era accreditato, mantenere contatti con ristretti ambienti, essendo il potere concentrato in poche mani, attualmente – dato il mutamento delle strutture dei singoli paesi e del mondo internazionale preso nel suo insieme – l'azione diplomatica è andata diventando sempre più complessa e di conseguenza articolata.

Oggi, lo strumento della nostra politica estera non appare adeguato ai nostri tempi perché poggia le sue fondamenta su di un ordinamento forgiato nel corso del periodo intercorrente tra la prima e la seconda guerra mondiale, anche se ritoccato qua e là con provvedimenti peraltro parziali ed insufficienti. Ora, non è chi non veda quanto il mondo sia cambiato da quel periodo: lo ha trasformato una serie di fenomeni storico-

politici (e mi riferisco tanto alla politica estera quanto a quella interna), sociologici, economici, psicologici e scientifici.

In un mondo nuovo, occorre una nuova diplomazia: nuova nei mezzi di cui dispone, nella forma di impiego dei medesimi, nella visione più ampia e concreta dei principali problemi dei diversi popoli.

Ci si domanderà che cosa in particolare abbia sospinto al riordinamento che ci apprestiamo ad esaminare. Si tratta di una riforma prevalentemente quantitativa o qualitativa? di strutture o di uomini? di norme legislative o di metodo di lavoro? Tutto c'è *in nuce* nel presente disegno di legge perché in ogni senso occorre innovare, per coadiuvare e coordinare in forma organica, dando loro maggiore impulso e consistenza, i lodevoli sforzi, collettivi e singoli, effettuati dal personale della Farnesina nella faticosa ricerca di un superamento delle difficoltà che si ergono da ogni parte e di un aggiornamento che si è tentato di raggiungere con mezzi di fortuna, ma che sfugge nel vertiginoso mutare del mondo e non solo di quello internazionale.

Esaminiamo più da vicino in che cosa si differenzi il mondo d'oggi da quello del periodo intercorso tra le due grandi guerre. Il fenomeno più vistoso e che quindi più facilmente colpisce è quello della radicale trasformazione geopolitica del continente africano e di quello asiatico. Gli Stati indipendenti del mondo si sono moltiplicati: alla vigilia della seconda guerra mondiale, essi erano 70, mentre attualmente ammontano a 130; basta questa semplice constatazione a farci capire quanto sia cambiato il campo d'azione del Ministero degli esteri e naturalmente quanto siano accresciuti i suoi compiti.

Ma non si tratta di un accrescimento di lavoro per così dire meramente quantitativo e quindi più o meno proporzionale all'aumento del numero degli Stati; si tratta anche della necessità di tener dietro ad un gioco politico più complicato e sottile le cui difficoltà si accentuano ulteriormente man mano che si passa dall'uguaglianza di diritto tra Stato e Stato sovrano ad un vero e proprio livellamento di fatto tra di essi; si tratta infine di far fronte all'infittirsi di ogni genere di rapporti internazionali, facilitati dall'enorme progresso di tutti i mezzi di comunicazione. Idee, merci, uomini: tutto circola o pretende circolare più rapidamente.

In una fase storica movimentata come l'attuale, mentre il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi, si può dire giorno per giorno, può l'Italia mantenersi in disparte e non accompagnare attivamente tale evoluzione? La risposta non può che essere negativa; eppure attualmente dobbiamo constatare che in 27 nuovi paesi, membri dell'O.N.U., non abbiamo una stabile Rappresentanza diplomatica; in altri 15 paesi esiste la Rappresentanza ma il Capo missione non può contare sulla collaborazione di nemmeno un funzionario direttivo; in altri 22 paesi ancora può contare su di un direttivo solo: evidentemente, ambasciate del genere sono aperte, per così dire, più che altro a titolo simbolico.

A questo proposito vorrei anche osservare come in una situazione mondiale caratterizzata dalla globalità, sia sempre più difficile, per non dire impossibile per un paese come l'Italia, limitarsi, nei settori apparentemente periferici, ad assicurare una rappresentanza puramente nominale. Anche e soprattutto in tali settori infatti (ed esempi recenti non fanno difetto) possono aprirsi crisi o delinearsi conflitti suscettibili di ripercuotersi direttamente sulla nostra stessa sicurezza. Abbiamo quindi il dovere assoluto di seguire da vicino queste situazioni per essere in grado in ogni momento di valutarne direttamente e correttamente la gravità e la portata. Questo comporta naturalmente per noi la necessità di uno sforzo supplementare per attrezzare convenientemente anche quelle nostre Rappresentanze che, in zone in apparenza meno direttamente collegate coi nostri interessi tradizionali, sono quasi sempre dotate, sulla base di considerazioni oggi non più valide, di organici scheletrici.

Pensando in particolare agli Stati formatisi recentemente, in seguito al compimento del processo di decolonizzazione, va osservato che essi – che hanno avuto, durante il periodo coloniale, rapporti prevalentemente, se non esclusivamente, con la madrepatria – dimostrano, nella maggioranza dei casi, il vivo desiderio di allargare i loro contatti: lo stabilire rapporti con tutti i principali paesi viene a costituire in un certo senso una concreta prova del raggiungimento della piena indipendenza e una affermazione della conseguita personalità internazionale. Non soltanto l'apertura di una nostra Ambasciata assume quindi un valore particolare e viene ad essere interpretata come un tangibile segno della volontà dell'Italia di intrattenere con il nuovo Stato relazioni basate su di una piena reciproca uguaglianza e di avviare una fruttuosa collaborazione, ma ove a questa non

si provvedesse, il nuovo Stato non mancherebbe di dimostrare il suo risentimento e ciò andrebbe a vantaggio di altri, più solleciti nell'adeguarsi alle mutate esigenze dei rapporti internazionali.

È quasi un dovere, che la storia e la geografia ci impongono, di interessarci a questi nuovi paesi e specialmente a quelli africani: e questo perché il nostro breve dominio coloniale, sempre permeato di calore umano verso i nativi, non ha lasciato scie di risentimenti, mentre non v'è chi non veda la nostra funzione di ponte tra il mondo europeo e occidentale cui siamo saldamente ancorati, e il cosiddetto « terzo mondo ». Il modo con il quale l'Italia ha portato all'indipendenza la Somalia costituisce il nostro migliore biglietto da visita presso quei popoli e conferma la nostra capacità di intenderli e di svolgere quindi una funzione di mediazione.

Ma possiamo nel contempo trascurare altri grandi settori geografici che, in altre forme e per ragioni diverse, sono anch'essi in movimento? Mi riferisco per esempio a quello dei paesi dell'Europa orientale: l'evoluzione della situazione in senso distensivo, che ci auguriamo possa continuare a svilupparsi, apre nuove e più ampie possibilità nei rapporti con essi. Non dobbiamo quindi lasciarci sorprendere da una situazione che si sta già delineando e che richiederà al nostro paese un aumento di attività anche in questo settore, mentre disponiamo ancora di strumenti di azione inadeguati come sono certamente quelli attuali.

Specialmente nel campo economico e culturale le necessità imposte dallo sviluppo dei rapporti si faranno sentire moltiplicate e con un'urgenza che non solo già ora non ammette più dilazioni, ma che aumenta progressivamente.

Il fatto che, nonostante queste deficienze, i nostri traffici sono spesso aumentati in misura maggiore di quelli di altri paesi concorrenti, se è una riprova della operosità e dello spirito di sacrificio dei nostri agenti, non deve essere motivo per dilazionare una soluzione che ponga rimedio ad una situazione anormale che non può prolungarsi oltre senza grave danno ai nostri interessi.

Come dimenticare poi un settore che per noi è tradizionale come quello dell'America Latina? Tutti sanno quali e quanti vincoli di sangue, di cultura e di interessi ci legano a quel continente; tutti conoscono il nostro orientamento per quei paesi che hanno accolto centinaia di migliaia di italiani.

È quindi evidente che, a parte le molteplici attività che dovremmo sempre più in profondità svolgere in ogni campo in quel continente, sarebbe necessario essere presenti con uffici più numerosi e più provvisti di personale, in primo luogo nei paesi con i quali abbiamo maggiori legami, ciò che non dovrebbe per altro farci trascurare un'area divenuta piuttosto delicata come quella dell'America centrale e caraibica. Tale nostro interessamento è del resto dimostrato dalla recente visita in Messico del Ministro degli affari esteri che ha colà convocato in riunione i nostri rappresentanti nell'area stessa: la carenza di personale, per altro, è tale che, per esempio, uno dei capi missione non ha potuto assentarsi dalla sua sede per prendere parte alla riunione stessa, non essendovi *in loco* altro funzionario che potesse sostituirlo anche per breve tempo.

A tutto ciò si aggiunga ancora che, nell'odierna società internazionale, i cui problemi sono vieppiù interdipendenti, i rapporti tra Stato e Stato non si svolgono soltanto sul piano bilaterale, ma anche su quello multilaterale. Ogni giorno si constata lo sviluppo della diplomazia multilaterale ed il suo peso crescente nei confronti della diplomazia bilaterale di antica tradizione. Questo nuovo tipo di diplomazia richiede un rilevante numero di personale altamente specializzato. Solo nel campo delle istituzioni internazionali connesse con l'O.N.U. ci troviamo nella necessità di assicurare una presenza italiana nella Commissione per il disarmo, nei Comitati per la decolonizzazione, nella Commissione per le minoranze, in quella per i diritti dell'uomo, nelle commissioni tecniche dipendenti dal Consiglio economico e sociale, per non citare che alcuni organi dell'O.N.U. che si riuniscono costantemente all'infuori delle sessioni ordinarie dell'Assemblea generale; e ancora, nella Commissione Economica Europea, negli organi della conferenza dell'O.N.U. per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Vi sono poi le istituzioni specializzate come l'UNESCO, F.A.O. (Food and Agriculture Organization), B.I.T. (Bureau International du Travail), O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), ecc., senza contare i numerosi « seminari » e conferenze *ad hoc* che si riuniscono sotto l'egida dell'O.N.U.

Eppure, si pensi che attualmente sono solo 31 i funzionari diplomatici adibiti, al Ministero, alla trattazione degli affari multilaterali di carattere politico, economico, cultu-

rale e sociale concernenti le Nazione Unite, gli organismi europei, la N.A.T.O., ecc. D'altra parte, anche le nostre rappresentanze presso le organizzazioni internazionali (pur tenendo conto degli esperti provenienti da amministrazioni diverse da quella degli esteri) sono quelle che hanno organici più ridotti rispetto alle rappresentanze dei paesi di analoga importanza e dimensione.

Non è necessario che sottolinei le gravi conseguenze che possono derivare da queste nostre carenze, solo che si pensi all'importanza che oggi riveste per un Paese il poter partecipare in modo creativo alla vita dei vari Enti internazionali, e solo che si consideri il fatto che spesso i problemi concernenti gli interessi vitali del Paese sono trattati in via multilaterale più ancora che bilaterale, che comunque è spesso in sede multilaterale che si definiscono molte questioni tra le più importanti e che è in quella sede soprattutto che il nostro paese può far sentire la sua voce sui problemi mondiali che interessano la pace e la sicurezza.

Non vorrei insistere eccessivamente sul tema dello sviluppo della sfera di attività del Ministero degli esteri, ma non posso fare a meno di completare il quadro dando uno sguardo anche agli altri settori di natura più tecnica rientranti comunque nella competenza del Ministero stesso.

Nel campo economico valga ricordare quanto significhi per noi la penetrazione commerciale all'estero, ossia la creazione della domanda del prodotto italiano da parte degli stranieri; tale penetrazione si va rendendo più difficile man mano che i mercati dell'Europa occidentale si avvicinano al limite di saturazione o quelli di altri paesi in via di sviluppo industriale, si presentano meno complementari nei riguardi del nostro.

Ma l'azione delle nostre rappresentanze all'estero non si esaurisce certo nel settore puramente commerciale. Giova ricordare l'opera, che non si può dire soltanto di fiancheggiamento, svolta per acquisire all'Italia la commessa di infrastrutture in taluni paesi dell'Africa e dell'America Latina (in Rhodesia, l'impianto idroelettrico di Kariba sullo Zambesi; nella R.A.U. la messa in valore di 60 mila ettari di terreno desertico; nel Ghana lo sbarramento di Akosombo, in Nigeria e nel Tanganica centinaia di chilometri di strade, in Venezuela le acciaierie dell'Orinoco, in Argentina un oleodotto ed un gasdotto, in Paraguay le centrali elettriche dell'Acarai).

A ciò si aggiunga il lavoro derivante dalle associazioni economiche regionali, dagli inizi di una collaborazione industriale nel settore aeronautico e spaziale con altri paesi europei, dall'attività svolta per favorire gli investimenti esteri in Italia ed incrementare la partita « noli » della nostra bilancia dei pagamenti, difendendo la nostra marina mercantile dalle pratiche discriminatorie adottate da alcuni paesi, infine dalla collaborazione data al Ministero del turismo ed ai suoi uffici periferici per l'afflusso in Italia di milioni di visitatori stranieri, con conseguente apporto di valuta.

Per quanto concerne l'emigrazione, non bisogna soltanto ricordare che nuovi flussi emigratori si sono diretti, in questi ultimi anni, verso vari Paesi dell'Europa continentale (in Svizzera ed in Germania addirittura in forma imponente), ma bisogna anche sottolineare che il lavoro dei nostri Consoli e dei nostri addetti all'emigrazione si è notevolmente accresciuto per il rilievo assunto da problemi nuovi che erano stati in passato necessariamente un po' accantonati dall'urgere delle necessità più indispensabili: la ricerca di sbocchi, la difesa delle condizioni contrattuali e la protezione assicurativa e previdenziale del lavoratore emigrato.

Accanto a questi problemi di sempre, emergono ora nuovi problemi conseguenti al fatto che l'emigrazione, che un tempo presumeva un cambiamento radicale nella vita dell'emigrato, è oggi concepita ed affrontata – specialmente sulla piattaforma continentale – come una fase nella carriera lavorativa del prestatore d'opera che circola da un mercato di lavoro all'altro. E questa fase è considerata soprattutto come un mezzo per accorciare i tempi dell'evoluzione sociale: emigrando l'interessato chiede di arrivare più presto al risparmio, alla disponibilità di un alloggio adeguato per una decente vita familiare, alla possibilità di assicurare ai figli prospettive scolastiche soddisfacenti.

I problemi del lavoratore emigrato di oggi divengono quindi sempre più problemi familiari, di relazione sociale e soprattutto di elevazione sociale. Prendono rilievo, tra essi, quelli degli alloggi: dell'assistenza sociale, medico-legale, scolastica; della formazione professionale; dell'utilizzo del tempo libero. A questi si aggiungano infine quelli derivanti dai movimenti dell'emigrato stesso, che non si distacca più, come una volta, dalla madrepatria bensì mantiene frequenti contatti con essa: tutto ciò contribuisce ad un aggravio di lavoro per i funzionari preposti a questo settore.

Passando alla diffusione della nostra cultura all'estero, mi sembra superfluo soffer-

marmi sui doveri che incombono ad un Paese come il nostro in questo campo. Mi limiterò quindi soltanto ad osservare che l'attività culturale, rientrante tradizionalmente tra le precipue funzioni della carriera diplomatica, va particolarmente curata nel suo carattere squisitamente politico. Gli scambi culturali portano infatti ad una maggiore conoscenza tra le genti, contribuendo largamente alla reciproca comprensione e quindi alla distensione. Noto anche che la cultura non è intesa oggi soltanto in senso umanistico ma come comprensiva di un arco vastissimo di manifestazioni che vanno dall'arte alla scienza applicata ed alla produzione industriale assumendo quindi valori economico-sociali sconosciuti in precedenza.

Aggiungerò infine che un nuovo campo d'azione si è aperto da poco con la cooperazione tecnica in favore dei paesi in via di sviluppo. È questa la forma più concreta di interessamento verso i paesi del « terzo mondo » cui ho fatto precedentemente cenno; ed è un'azione che dimostra ogni giorno più stretti legami con quella culturale, essendo la prima premessa alla seconda e viceversa. La nostra attività in tale settore è ispirata a quei principî di solidarietà umana, di alta responsabilità politica e di feconda collaborazione internazionale la cui crescente esigenza è sentita da strati sempre più vasti dell'opinione pubblica nazionale e mondiale; essa va intensificata verso obbiettivi che sono al tempo stesso morali e concreti. Il suo successo deve essere quindi misurato non solo in termini dei risultati raggiunti nel settore professionale, tecnico o produttivo, ma anche in termini della instaurazione di rapporti di cordialità, di fiducia e di reciproca comprensione e conoscenza fra l'Italia e i predetti paesi.

* * *

L'ammodernamento e l'irrobustimento degli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri non appaiono necessari soltanto all'estero, bensì anche al Ministero. Desidero sottolineare subito qualcuna delle innovazioni che mi sembrano più interessanti.

La legge fa cenno alla necessità di adeguare alle attuali esigenze delle relazioni internazionali il funzionamento dei servizi nel campo degli studi e della programmazione. In realtà posso dirvi, per esperienza personale, che tali servizi sono pressoché inesistenti alla Farnesina dove, continuamente assaliti dal bisogno di procedere con rapidità e nel contempo con la massima esattezza al disbrigo quotidiano di numerose pratiche corrispondenti ad altrettanti delicati problemi, non si può affidare il lavoro, meno veloce, ma forse anche più delicato, della valutazione del passato e della pianificazione per il futuro se non a pochi funzionari che dispongono per lo più di documentazioni imperfette e debbono affidarsi spesso alla loro memoria.

È giunta l'ora di superare decisamente questi metodi che hanno le caratteristiche della produzione artigianale, frammentaria e improvvisata. In un mondo relativamente statico quale quello che abbiamo conosciuto nel periodo anteriore all'ultimo conflitto mondiale, la pianificazione, anche se utile e consigliabile, poteva forse apparire non strettamente necessaria per paesi non direttamente impegnati in una politica dinamica e di rottura degli equilibri esistenti.

Oggi tali elementi tradizionali hanno spesso perduto di importanza; non esistono più zone geografiche periferiche che mettano un paese al riparo da bruschi mutamenti; ogni problema anche solo locale va considerato nel quadro di un equilibrio globale, dal cui mantenimento dipende la pace generale; perfino i paesi non allineati non sfuggono a questa esigenza e si vedono costretti a sobbarcarsi a obblighi, responsabilità e oneri pesantissimi.

In un mondo così mutevole e instabile la pianificazione appare quindi imperativa. Procedere senza pianificazione significa condannarci a camminare a tentoni, continuando eventualmente ad attribuire importanza a fattori oramai secondari e a trascurare elementi divenuti invece essenziali: significa in una parola rischiare di farsi relegare definitivamente nel passato.

Un buon numero di paesi ha del resto deciso da tempo di dotare i propri Ministeri degli affari esteri di uffici di pianificazione bene attrezzati, i quali – oltre ad appoggiarsi su istituti, centri di studio, organizzazioni specializzate – intrattengono a loro volta fra loro una rete di rapporti e di contatti, di scambi di idee, di esperienze e di informazioni, tutti di notevole importanza per le valutazioni future e per la confrontazione dei differenti punti di vista. Da tali scambi noi, in assenza di organi pianificatori corrispondenti, rischiamo di essere esclusi o di parteciparvi soltanto marginalmente in via sporadica, o a titolo individuale. Se vogliamo quindi evitare il pericolo di lavorare nel vuoto o peggio in direzioni sbagliate, dobbiamo cercare assolutamente di attrezzarci per inserirci in questa circolazione di idee e di esperienze.

Un altro settore che mi auguro venga sostanzialmente rafforzato è quello della informazione e della stampa. Vorrei anzi in particolare soffermarmi sulla informazione ritenendo superfluo di sottolineare l'importanza ed i compiti del servizio stampa e la necessità di potenziarlo costantemente, in modo da mantenerlo al più elevato e moderno livello di funzionalità.

Per quanto riguarda l'informazione, l'Amministrazione interessata dovrebbe provvedere in due sensi.

Da una parte, se debbo attenermi a quanto ho potuto personalmente constatare, occorre che le nostre rappresentanze all'estero siano meglio informate di quanto avviene nel paese, specialmente con notizie dettagliate sulle varie correnti del nostro pensiero politico e con dati concreti sui nostri fenomeni economici e sociali per tacere di quanto avviene nel nostro mondo culturale ed artistico.

È con queste armi che l'azione dei nostri rappresentanti può divenire più penetrante ed è quindi auspicabile che per i canali del Ministero degli affari esteri si instauri un migliore dialogo tra i nostri centri di irradiazione di notizie e i nostri rappresentanti all'estero, un dialogo più stringente e costruttivo in cui da una parte e dall'altra – l'una conscia di quanto possiamo offrire e l'altra di quanto gli stranieri possono accettare – ci si sforzi di trovare il modo, il tempo, il luogo adatto perché un'idea italiana si affermi nel mondo.

Dall'altra parte occorre che i servizi degli esteri siano messi in condizione di raccogliere, elaborare e sistematizzare il numeroso materiale informativo, che perviene alla Farnesina da tutte le parti del mondo, per poterlo offrire – e non attendendo passivamente le richieste ma prendendo attivamente tutte le opportune iniziative – al paese, ai parlamentari, alle altre Amministrazioni, alla stampa, ai centri di cultura che a loro volta provvederanno a rendere sensibile ai grandi problemi internazionali strati vieppiù larghi di popolazione.

È una constatazione facile a farsi che la nostra opinione pubblica non è molto interessata a tali problemi. Un tempo ciò poteva anche essere ammesso, quando le questioni internazionali costituivano o, meglio, sembravano costituire problemi essenzialmente tecnici da svilupparsi su di un piano quasi avulso da quello della politica interna. Ho detto sembravano, perché poi proprio la mancanza di informazione e di un esatto orientamento nell'opinione pubblica hanno prodotto in passato perplessità e sbandamenti allorché la Nazione, non sufficientemente informata, si è trovata di fronte a fatti che non poteva più ignorare, ma di cui non possedeva gli elementi essenziali di informazione per poterli correttamente valutare.

Se questo settore deve, a mio avviso, ricevere sempre le più attente cure degli uomini di Governo, tanto più esso deve essere curato in questa nostra epoca in cui molti problemi internazionali, da qualunque elemento tecnico condizionati o qualunque elemento tecnico ad essi si aggiunga, costituiscono essenzialmente, nella loro base, dei problemi di opinione.

Basti citare per tutti il problema europeistico, in cui l'opinione pubblica è non solo elemento primo ed indispensabile della stessa esistenza del problema, ma è un fattore irrinunciabile della sua soluzione.

* * *

Scopo della presente legge è anche quello di riordinare in forma unitaria e armonica, rammodernandole, la congerie di norme che disciplinano gli uffici e il personale del Ministero degli affari esteri.

Vorrei citare solo qualche esempio a dimostrazione di tale necessità. Per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, basti pensare che l'ultima disposizione legislativa risale al 1932 e stabilisce che il numero complessivo degli uffici non può essere superiore a 29. Di fatto le esigenze del servizio hanno portato a raddoppiare tale numero al fine di poter fare efficacemente fronte alle esigenze stesse susseguentisi nel tempo. Con il regio decreto 22 aprile 1937, n. 862, è stato istituito il Consiglio del contenzioso diplomatico; con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 aprile 1947, n. 414, è stata istituita la carica di Segretario generale; con legge 8 luglio 1950, n. 572, è stata istituita presso il Ministero degli esteri la carica del Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Passando al personale osservo che, con regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, è stata disciplinata l'assunzione e il trattamento del personale non di ruolo in servizio all'estero; con legge 30 giugno 1956, n. 775, è stato istituito un « Ruolo speciale transitorio ad esaurimento »; con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1665, è stata regolata la carriera dei servizi amministrativi; con legge 4 giugno 1962, n. 524, sono stati adeguati alcuni ruoli del Ministero degli affari esteri, nonché istituite, tra l'altro, due

qualifiche speciali di assistente del Sovraintendente all'Archivio storico ed una di Vice Bibliotecario; con legge 3 febbraio 1963, n. 118, è stato istituito un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica (3 persone): cito a proposito provvedimenti di maggiore e minore portata per dimostrare come essi si siano susseguiti nel tempo, l'uno dietro l'altro, spesso senza armonizzarsi, dando luogo quindi a costruzione veramente barocche.

* * *

Ho svolto finora qualche considerazione sulle strutture dell'Amministrazione degli esteri, tanto all'estero quanto a Roma; mi soffermerò ora invece, prima di passare all'esame minuto delle singole norme legislative, sulle caratteristiche delle principali innovazioni relative al personale, e più precisamente al personale direttivo.

L'elemento più significativo nel processo di riordinamento del personale del Ministero degli affari esteri è senza dubbio costituito dalla unificazione delle cinque carriere direttive ad ordinamento speciale e cioè quella diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la Stampa. Tale unificazione è così innovatrice che mi sembra particolarmente opportuno che la decisione relativa sia presa dallo stesso legislatore.

Alla scarsezza quantitativa del personale del Ministero degli affari esteri, rispetto ai sempre più vasti compiti da cui è confrontato il Ministero stesso, si accompagna la difficoltà del suo impiego derivante – specie per quanto concerne il personale direttivo – dal numero di carriere in cui esso è inquadrato e dalle diverse caratteristiche e, vorrei dire, tradizioni che distinguono l'una dall'altra le carriere stesse. La carriera per l'emigrazione trae la sua origine dal personale del Commissariato generale per l'emigrazione, assorbito dal Ministero degli affari esteri nel 1937; quella commerciale fu trasferita nel 1944 dal Ministero degli scambi e valute; quella per la stampa passò, dal Ministero per la stampa e propaganda, alle dipendenze del Ministero degli esteri nel 1948; quella per l'Oriente ha la sua lontana origine nel « ruolo per gli interpreti » istituito oltre un secolo fa e via via più volte ristrutturato. A queste cinque carriere ad ordinamento speciale, regolate cioè da speciali norme, come stabilisce l'attuale testo unico delle disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato (articoli 223-233) vanno sommati cinque ruoli aggiunti ad esaurimento, costituiti nel 1954 con funzionari dell'ex Ministero dell'Africa italiana. Si tratta, come si vede, di un insieme di elementi di origine diversa; attualmente un simile frazionamento di ruoli non è più giustificato ed è anzi dannoso, tanto più che il personale che ne fa parte è andato progressivamente amalgamandosi.

Del resto, il processo di unificazione delle carriere costituisce un fatto del tutto naturale e logico: esso si è iniziato nel 1952 con l'unificazione delle carriere diplomatica e consolare; riforma che ha dimostrato di essere pienamente funzionale.

Come a suo tempo quella consolare, altre carriere non hanno più manifestamente ragione di esistere in modo autonomo. Il fatto stesso che ci si sia andati sempre più orientando, come avviene attualmente, ad un conferimento di funzioni diverse da quella della carriera di appartenenza (ad esempio funzionari del ruolo dell'emigrazione, della stampa e dell'Oriente esercitano funzioni consolari) o che, ancor più significativamente, alcune carriere siano andate dilatando o trasformando i propri compiti (nessuno contesterebbe oggi alla carriera diplomatica funzioni economiche; la carriera dell'emigrazione ha assunto un profilo decisamente consolare, ecc.), tale fatto sta a dimostrare un progressivo e del tutto spontaneo avvicinamento tra le diverse carriere.

Tutto ciò si spiega tenendo presente che le attività del Ministero degli affari esteri sono permanentemente interdipendenti.

Nella sempre delicata e spesso complessa catena di azione attraverso cui si attua dal centro alle Rappresentanze all'estero e viceversa l'attività svolta a tutela degli interessi nazionali in tutti i settori, spesso sarebbe estremamente arduo se non impossibile riuscire a distinguere, nella sostanza se non nella forma, i limiti dell'azione del personale appartenente alle diverse carriere. In altri termini non è sempre facile stabilire se una certa azione abbia preminentemente carattere economico o commerciale o diplomatico, oppure consolare, o emigratorio e così via. A differenza infatti di quanto avviene nelle altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attività prevalentemente amministrative in settori ben determinati e distinti, l'attività del Ministero degli affari esteri è prevalentemente di carattere politico in qualsiasi settore essa si svolga e deve quindi essere unitaria sia nel momento della concezione sia in quello dell'esecuzione.

Il funzionario del Ministero degli affari esteri deve venire indirizzato verso una vi-

sione unitaria dei problemi piuttosto che verso una conoscenza più o meno vasta e profonda di nozioni strettamente tecniche limitate ad un singolo campo. È solo nella carriera unificata che il funzionario potrà acquistare tale visione unitaria dei problemi, il che non impedisce comunque il possesso di certe necessarie nozioni tecniche almeno nel predetto singolo campo.

Il disegno di legge prevede appunto che nella nuova carriera diplomatica unificata siano assicurate diverse specializzazioni e probabilmente si terranno presenti il settore commerciale o economico-commerciale ed alcuni particolari settori geopolitici. È da auspicare altresì che dette specializzazioni possano acquisirsi non solo al momento del concorso offrendo forse al candidato di affrontare – oltre agli esami in un certo numero di materie obbligatorie – una prova scelta tra materie facoltative, ma anche dopo l'ingresso in carriera, vuoi immediatamente nel periodo di prova durante il quale si seguono corsi di formazione, vuoi successivamente.

Accade infatti che la specializzazione, certamente necessaria nel mondo d'oggi, non si consegue tanto attraverso una separazione di carriere e di concorsi quanto piuttosto sulla base delle attitudini personali e degli orientamenti naturali dei funzionari che possono mettersi in luce, prima o dopo, nello svolgimento della carriera.

In argomento del resto si è confortati dall'esperienza di altri paesi e in particolare da quella americana, tedesca ed inglese: tanto al Dipartimento di Stato quanto alla *Auswartiges-Amt* ed al *Foreign Office* si è passati, con buon risultato, dai ruoli plurimi al ruolo unico. Anche la recente indagine sulla diplomazia italiana condotta dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi nonché il rapporto sulla diplomazia britannica affidato dal Governo inglese ad una Commissione presieduta da Lord Plowden e presentato ufficialmente in Parlamento si esprimono in favore della carriera unificata, pur precisando che, oltre alla preparazione professionale di base, comune bagaglio per tutti indistintamente, va offerta ai funzionari la possibilità di raggiungere una particolare preparazione in un determinato settore.

In conclusione, la diplomazia d'oggi non può disgiungere l'arte di condurre i negoziati nel settore politico dall'arte di condurre i negoziati nei settori tecnici. I funzionari politici devono interessarsi maggiormente ai settori tecnici e i tecnici scomparire in quanto esclusivamente tali, acquisendo invece più ampia prospettiva politica.

Nel complesso – tenuto conto dell'enorme preponderanza numerica che v'è attualmente in favore dei diplomatici nei confronti dei colleghi appartenenti a carriere più tecniche – è facile capire che l'operazione porterà alla costituzione di un servizio diplomatico più ampio, più tecnico e, aggiungerei, più democratico, ricorrendo ad un termine sul quale non vorrei essere frainteso: non si tratta di contrapporlo alla pretesa « casta chiusa » di cui parla ancora qualcuno che non conosce la Farnesina da vicino, bensì di indicare con esso un'attitudine mentale particolarmente aperta ad ogni pratico problema del mondo moderno.

E qui ritorno a quanto dicevo all'inizio della mia relazione, quando notavo come la azione del diplomatico si sia andata sempre più minutamente articolando. Anche la struttura dei singoli paesi è andata mutando: « i centri di potere » si sono moltiplicati mentre nuove forme e nuovi strati di popolazione si sono messi in luce: il diplomatico deve conoscere da vicino quelli del proprio paese e quelli del paese presso cui è accreditato, se dell'uno e dell'altro vuole avere, come deve avere, una visione completa e concreta.

* * *

A completare il quadro delle innovazioni più significative, va ricordato che la legge propone la creazione di un Istituto diplomatico presso il quale verrebbero impartiti corsi destinati a facilitare la preparazione di coloro che aspirano alla futura carriera diplomatica unificata.

Premesso che il concorso per la carriera diplomatica, come gli altri concorsi statali, è ovviamente aperto a tutti, non solo di diritto ma anche di fatto; bisogna tuttavia riconoscere che occorre allargare maggiormente la base del reclutamento dal punto di vista regionale e da quello sociale. Sotto i due punti di vista, all'origine delle difficoltà di reclutamento attualmente esistenti si trova il costo troppo elevato per la preparazione ad un concorso notoriamente severo.

Le statistiche relative ai candidati presentatisi agli ultimi concorsi di ammissione alla carriera diplomatica dimostrano che si tratta di giovani, nella loro grande maggioranza, residenti stabilmente o occasionalmente a Roma. Per residenti occasionalmente si intendono coloro che provengono bensì da altre città ma ritengono tuttavia di doversi stabi-

lire nella capitale per trascorrervi l'ultimo periodo di preparazione, per almeno sei o dodici mesi. Tale permanenza a Roma, come ovvio, non è affatto indispensabile; però, in pratica, non si può dire che sia inutile: oltre che a prendere contatto con qualche ambiente internazionale della capitale (centri culturali stranieri, centri italiani per studenti stranieri ecc.) gli aspiranti possono indirizzarsi a insegnanti, specialmente in lingue estere, che hanno larga esperienza in merito alla preparazione per il concorso stesso e possono rivolgersi al Ministero degli esteri ed ai giovanissimi funzionari delle ultimi leve per chiedere loro consigli ed utili notizie.

Orbene, è da considerare che la preparazione per il concorso è già di per se stessa costosa, non solo perché non si può raggiungere in poco tempo una sufficiente padronanza delle lingue estere ma anche nel senso che essa è una preparazione molto specifica, non utile cioè – come accade invece in altri casi – per i concorsi di più Amministrazioni. Ancora più costosa, però, essa diviene, evidentemente, per i candidati che a Roma, lontano dalle proprie famiglie, debbono anche affrontare non indifferenti spese di vitto e di alloggio.

Un istituto, che offrisse « posti di studio » per i giovani laureati non residenti a Roma o comunque di non agiata condizione economica di famiglia, ovvierebbe a tali inconvenienti.

L'istituto potrebbe anche accentrare presso di sé quei corsi di formazione che dovrebbero essere impartiti successivamente ai vincitori del concorso, durante il loro periodo di prova, nonché i corsi delle varie specializzazioni di cui ho parlato a proposito della fusione delle carriere ad ordinamento speciale. Insieme con tali corsi l'Istituto potrà curare la preparazione di giovani laureati, appartenenti o meno ad altre Amministrazioni statali, che ambiscano entrare nelle organizzazioni internazionali, le quali, come è noto, reclutano ormai il loro personale con regolari concorsi. Infine si potrà anche considerare, in un secondo tempo, l'opportunità di organizzare qualche corso per giovani laureati stranieri, specialmente di paesi in via di sviluppo, desiderosi di perfezionarsi nelle discipline che interessano i diplomatici.

Articolo 1. — L'articolo 1 stabilisce lo scopo della legge e l'oggetto della delega, che sono appunto quelli di disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso stabilisce altresì i termini e le modalità per l'emanazione delle norme delegate prevedendo in particolare l'istituzione di una Commissione consultiva composta di dieci senatori e dieci deputati ed integrata da sei rappresentanti sindacali.

Articolo 2. — L'articolo tende a dare al Governo i mezzi per adeguare la struttura burocratica e funzionale del Ministero ai nuovi compiti che recenti sviluppi della vita moderna hanno introdotto nelle relazioni internazionali nonché nella stessa organizzazione interna dello Stato.

Le linee direttive che la lettera *a*) fissa ai poteri normativi del Governo sono chiare: esse rispondono a tendenze che si sono manifestate già da tempo e che, largamente applicate in Paesi esteri, sono state più lentamente introdotte in Italia, in parte per ragioni storiche, in parte per motivi di ricorrenti difficoltà contingenti. Tali tendenze consistono nel decentramento amministrativo e nella semplificazione delle procedure e dei controlli.

Può ritenersi che il principio del decentramento non sia che uno dei mezzi attraverso il quale meglio si attui la semplificazione amministrativa, purché si tenga presente che tale considerazione non ha carattere assoluto: non sempre infatti da un decentramento consegue una semplificazione, come non è indispensabile, per raggiungere una semplificazione, fare sempre ricorso a forme di decentramento.

Opportunamente quindi la disposizione, pur invitando il legislatore delegato a tenere presenti questi principî direttivi, gli ha lasciato il compito di determinare quando possa farsi ricorso all'uno o all'altro ed in quale misura, non escludendo nemmeno l'applicazione di criteri diversi che possono meglio adattarsi in determinati casi.

La disposizione ha due principali oggetti: l'organizzazione dell'Amministrazione al centro ed all'estero e la ripartizione delle competenze fra i suoi uffici.

Dopo quasi mezzo secolo, nel corso del quale alle nuove esigenze si è risposto con limitati e contingenti provvedimenti di natura amministrativa, non può far meraviglia che il Ministero degli affari esteri si presenti come un vecchio edificio reso disarmonico dall'esistenza di aggiunte costruttive, messe lì man mano che se ne presentava la necessità, anche se abilmente innestate e faticosamente sorrette.

Le competenze dei Ministeri sono, rispetto all'organizzazione, un po' come gli abitanti

rispetto alla casa che li accoglie. Le famiglie crescono e si modificano: alcuni elementi spariscono, altri si aggiungono e la casa non risponde più alle esigenze originarie.

Le competenze del Ministero degli affari esteri non sono più quelle di Palazzo Chigi, né tanto meno quelle della Consulta. Si è provveduto solo dal lato materiale a dare ad esso locali idonei, ma questi locali non possono costituire la sola risposta ad un processo di crescita e di evoluzione che mal si adatta agli attuali schemi organizzativi, che sono rimasti, più o meno, sempre gli stessi.

Circa il concreto ordinamento da conferire ai servizi ed agli uffici, deve essere lasciata al legislatore delegato libertà di scelta e di giudizio, essendo tale questione strettamente collegata con la riorganizzazione generale – strutturale e funzionale – che risulterà dai provvedimenti delegati.

Importante problema in quella sede sarà quello di determinare l'organizzazione da darsi all'Amministrazione centrale per quanto riguarda la ripartizione delle attribuzioni e le competenze fra le Direzioni generali del Ministero. Come è noto, esiste al riguardo una duplice tendenza, quella di una ripartizione geografica, cioè per territorio, e quella della ripartizione per materia (politica, economica, culturale, emigrazione, ecc.). L'uno o l'altro sistema viene seguito dai vari paesi. Non vi è dubbio che la ripartizione geografica avvince *prima facie* e sembra in linea di principio più razionale, offrendo una visione più unitaria e completa dell'insieme dei rapporti con i singoli paesi. Tuttavia in pratica essa comporta un maggiore fabbisogno di personale, dato che nell'ambito degli stessi singoli uffici territoriali i problemi relativi ad un dato paese, diversi per materia, dovranno essere trattati da elementi diversi. A favore della ripartizione delle Direzioni generali per materia, sta inoltre una maggiore facilità di trattazione con le altre Amministrazioni.

Trattasi in definitiva, come si vede, di una questione strettamente tecnica da lasciare al vaglio del Governo che dovrà considerarla su un piano prevalentemente pratico, anche in relazione ai problemi che deriverebbero da un'eventuale trasformazione dell'attuale sistema.

La disposizione della lettera *b*) pone l'accento sull'aspetto dinamico dell'attività ministeriale. Essa integra la disposizione precedente, che aveva un'impostazione prevalentemente statica di strutture e di mezzi amministrativi, stabilendo il dispositivo necessario per rendere operanti tali strutture e tali mezzi in modo che i servizi siano organismi complementari fra di loro ed armonicamente funzionanti.

Vi sono alcuni settori ministeriali in cui le carenze sono particolarmente manifeste e sentite da coloro che, preposti ad alcune funzioni, devono farvi fronte con mezzi superati ed inadeguati. La disposizione in esame individua alcuni di tali settori, ma non vuol farne un'elencazione tassativa. Spetterà al legislatore delegato di aggiungervi quanto occorra e quanto possa rivelarsi opportuno.

Mi sono già intrattenuto sulla necessità di istituire gli uffici di studio e di programmazione e di potenziare il servizio informazione e stampa. Vorrei ora soffermarmi sulle necessità di un efficiente coordinamento fra le Direzioni generali ed i servizi del Ministero. Esso potrà essere effettuato – come avviene in Francia, al Quai d'Orsay – in primo luogo dalla Direzione affari politici che è la più qualificata e sensibilizzata per una visione d'insieme dei vari problemi. Ma ciò non esaurisce naturalmente la questione, per cui sarà necessario istituire appositi e specifici uffici di coordinamento.

Fin qui il progetto di legge ha considerato la ristrutturazione ministeriale al centro e all'estero ed il movimento dinamico di questa ristrutturazione nell'Amministrazione centrale. Il punto sub *c*) considera il movimento dinamico delle Rappresentanze all'estero e completa il quadro di tutti i settori di riorganizzazione delle strutture.

Come per il Ministero, anzi in stretta correlatività, i compiti delle Rappresentanze diplomatiche si sono venuti estendendo. Il fatto è che i rapporti tra Stati e Stati si sono allargati e vieppiù articolati. Alla diplomazia della « pace o guerra » tra enti autonomi e sovrani si è sostituita una diplomazia che, attraverso le più svariate forme di collaborazione nei più svariati campi, tende a gettare tra gli Stati le basi di una interdipendenza e di un interscambio che costituiscono la premessa stessa della pace e del suo mantenimento più pieno e sicuro.

Da questi principî deriva, come ho già precedentemente illustrato, un'estensione della attività delle Rappresentanze diplomatiche a vastissimi settori, per i quali esse devono essere opportunamente potenziate ed attrezzate.

Anzitutto si deve considerare la necessità di un adeguato sviluppo della rete delle nostre Rappresentanze all'estero. Attualmente

essa è costituita da 93 Ambasciate, da 7 Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali (O.N.U., Centro Europeo delle Nazioni Unite, U.N.E.S.C.O., Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Consiglio d'Europa, N.A.T.O. e Comunità Economica Europea) e da circa 150 Uffici Consolari di prima categoria.

Se si pensa che oggi gli Stati indipendenti e autonomi sono già 130, è facile osservare da quanti paesi siamo assenti o in quanti paesi siamo insufficientemente rappresentati. In ben 27 di essi, che pur fanno parte delle Nazioni Unite, non abbiamo una Rappresentanza diplomatica stabile e si tratta di regioni in cui, per tradizione e potenziali interessi, l'Italia potrebbe svolgere un'attività di rilievo.

A ciò si tenta di ovviare mediante l'istituto degli accreditamenti multipli, il quale tuttavia molto spesso non fa che diluire quell'attività che, concentrata in un solo paese, potrebbe conseguire qualche effetto. L'Ambasciatore d'Italia ad Abidjan è accreditato in altri cinque paesi oltre la Costa d'Avorio; e così pure sono accreditati presso tre paesi il nostro Rappresentante a Yaoundè, quello a Nairobi e quello a Saigon.

Se poi, nel complesso di questa rete, vogliamo distinguere i posti destinati ad un'attività settoriale (economica, culturale, sociale e dell'emigrazione ecc.) la situazione non è molto migliore. Anzi, in relazione agli accresciuti compiti in questi settori, come ho già detto, si deve constatare nei nostri uffici all'estero un'assoluta inadeguatezza.

Gli uffici commerciali non possono agire con tutta la desiderata efficacia nonostante lo spirito di abnegazione e di sacrificio del personale ad essi addetto, dato che la relativa rete è costituita solo da 79 posti.

I posti della nostra rete all'estero per i funzionari direttivi esclusivamente destinati all'emigrazione ed ai problemi sociali in generale, sono appena 21, malgrado i 6 milioni di emigrati italiani esistenti nel mondo.

Anche il settore culturale delle Rappresentanze all'estero necessita di un deciso rafforzamento. Spesso, infatti, il funzionario diplomatico addetto al settore è gravato anche da altri compiti, mentre invece è desiderabile che egli possa dedicarsi interamente al lavoro culturale, il che potrà avvenire con l'allargamento del ruolo diplomatico.

I due ultimi commi dell'articolo 2 individuano, a titolo sempre indicativo e non tassativo, qualche altro settore che il legislatore delegato è chiamato particolarmente a disciplinare in applicazione delle esigenze fondamentali contemplate nei commi precedenti.

Congruità ed ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature: a ciò è stato dato già un modesto inizio, in particolare per le urgenti necessità che si sono manifestate per quanto riguarda il settore commerciale delle nostre Rappresentanze. Si è per altro trattato di palliativi, realizzati nei limiti delle attuali possibilità e pertanto inadeguati a sanare realmente la situazione. Comunque, le attrezzature e le dotazioni vanno opportunamente ridimensionate non solo per quanto riguarda il settore commerciale, ma anche negli altri campi di attività dell'Amministrazione degli esteri.

Sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero: quasi tutte le sedi dei nostri uffici risalgono ad un periodo in cui le esigenze di lavoro erano ben diverse da quelle attuali: il punto non costituisce che una ulteriore specificazione di quello precedente.

Tempestività nei finanziamenti: uno dei requisiti essenziali della funzionalità degli organi dello Stato, ed in particolare quando questi organi operano in una realtà necessariamente mutevole come quella della vita internazionale, è costituito dalla possibilità di un'azione che possa essere esplicata nel momento opportuno. La tempestività dei finanziamenti è presupposto indispensabile di tale azione e il disegno di legge indica al Governo la via considerata migliore per armonizzare le norme contabili con le necessità della speditezza della nostra azione all'estero.

Comitati consultivi misti: l'azione del Ministero degli affari esteri si è estesa – come ho detto – a campi sempre più numerosi: è quindi più che mai necessario che l'insieme delle relazioni con l'estero sia seguìto e faccia capo ad un organo con competenza generale per tutti i rapporti che presentano elementi di estraneità: ciò però non toglie che la estensione stessa dei compiti coinvolga l'interesse di altri organi dello Stato. I comitati consultivi misti sembrano, al riguardo, la migliore soluzione per contemperare tanto l'esigenza che i nostri rapporti con l'estero rimangano affidati ad un'unica responsabilità istituzionalmente competente, quanto quella di coordinare, da parte appunto del Ministero degli esteri, le attività di interesse comune con altre Amministrazioni od Enti svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali.

Articolo 3. — L'articolo 3 del progetto di legge concerne il riordinamento delle carriere e l'inquadramento del personale, la disciplina

di altre categorie di personale, le provvidenze ed il trattamento economico per il personale in servizio all'estero.

Art. 3. - Punto 1. — È la disposizione base per quanto riguarda il riordinamento di tutte le carriere dell'Amministrazione. La sua portata si estende all'adeguamento degli organici in relazione alle esigenze funzionali e di servizio nonché all'adeguamento dei posti all'estero.

Già nel corso della mia relazione ho fatto cenno, qua e là, alla insufficienza del personale. Qui basti dire che, nel suo complesso, esso non supera a Roma le 1.800 unità, limitando in tal modo il numero degli uffici e riducendo la loro consistenza. Carenze ancora maggiori si avvertono all'estero dove tutte le nostre Rappresentanze – che a seguito del sorgere di nuovi stati in Africa ed in Asia sono praticamente raddoppiate rispetto all'anteguerra – sono ancora servite, salvo piccole maggiorazioni, dallo stesso personale di allora: non più di 3.300 impiegati di cui circa 2.300 di ruolo ed un migliaio non di ruolo. Tale modesto contingente di personale non consente, anche col maggiore sacrificio, il funzionamento degli uffici esistenti, né tanto meno consente l'apertura di nuovi uffici.

Non voglio entrare in dettaglio ma vorrei dare un esempio concreto delle difficoltà in cui si dibatte il Ministero degli esteri in fatto di personale. Quando sette anni or sono, il Presidente della Repubblica si è recato in visita in vari paesi dell'America Latina, avevamo nelle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari del settore 68 funzionari direttivi di ruolo; adesso che si parla di un nuovo viaggio presidenziale in quei paesi amici, essi sono invece 62. Il loro numero, cioè, invece di aumentare in relazione alle accresciute esigenze ed ai nostri aumentati interessi, non solo non è rimasto stabile ma è diminuito perché alcuni funzionari hanno dovuto essere ritirati per fronteggiare necessità in altri paesi ed in altri settori.

Nel concedere la delega al Governo per il riordinamento delle carriere, il provvedimento dispone l'aumento degli organici sulla base di una maggiorazione non inferiore al 22 per cento del numero globale dei dipendenti dell'Amministrazione degli Affari Esteri, ciò che permetterà di soddisfare le esigenze di aumentare il numero degli uffici all'estero e di irrobustire, come è indispensabile, gli uffici esistenti.

Non tornerò sulla questione, contemplata dal punto in esame, della unificazione delle cinque carriere ad ordinamento speciale in una unica carriera diplomatica il cui organico complessivo non dovrà essere inferiore alle 1.000 unità, perché su di essa mi sono già diffusamente soffermato. Né mi attarderò sulla articolazione dell'organico stesso per cui il legislatore delegato dovrà naturalmente tener presente la necessità di mantenere adeguato, in relazione alle esigenze del servizio ed alla corrispondenza tra gradi e funzioni, il rapporto esistente fra gradi medi-inferiori ed i gradi più elevati della carriera. Desidero tuttavia sottolineare per quanto riguarda gli organici complessivi che il progetto di legge, nello stabilire che l'organico del ruolo diplomatico deve essere « non inferiore » alle 1.000 unità e che la maggiorazione globale del personale deve essere « non inferiore » al 22 per cento, ha indicato due cifre minime. Spetterà quindi al legislatore delegato di fissare gli organici, eventualmente anche in misura superiore, sulla base delle effettive esigenze da soddisfare.

Circa le funzioni della nuova carriera diplomatica, quale risulterà dalla unificazione con l'attuale carriera diplomatico-consolare delle altre quattro carriere ad ordinamento speciale, osservo che il disegno di legge-delega lascia al legislatore delegato la più ampia facoltà nell'attribuzione ad essa di funzioni, ferme tuttavia restando « comunque » le funzioni attuali delle cinque carriere a ordinamento speciale.

Senza voler fare una elencazione tassativa di tali funzioni, basterà ricordare che esse sono di natura politica, consolare, culturale, economica, commerciale, sociale, per l'emigrazione, per la stampa e informazione, ecc. Le considerazioni svolte in precedenza indicano, senza dubbio, la necessità che in particolare alcune di tali funzioni della carriera diplomatica siano opportunamente potenziate come ad esempio quella culturale, economica e commerciale, sociale e dell'emigrazione in relazione del resto ai criteri indicati dall'articolo 2.

Il testo di legge si occupa, poi, in modo particolare, della carriera direttiva per i servizi amministrativi. Questa carriera, che pure assolve compiti di primaria importanza, non rientra fra quelle a ordinamento speciale, e pertanto non viene fusa nella carriera diplomatica; essa infatti non esercita un'attività di osservazione e di negoziazione, ma di applicazione, sia in Italia che all'estero, di norme amministrative dell'ordinamento italiano. Essa verrà peraltro potenziata nelle funzioni e negli organici, passando da un organico di 45

a 150 posti. L'aumento dell'organico è reso necessario dai maggiori compiti che dovranno essere attribuiti a tale carriera in relazione alle constatate deficienze che oggi si debbono riscontrare, per mancanza di personale, in alcuni settori dell'Amministrazione, sia al centro che nelle Rappresentanze all'estero. Ai funzionari di tale carriera verranno infatti conferiti, oltre a funzioni direttive in materia amministrativa e contabile e di direzione dei relativi servizi presso le Rappresentanze all'estero, compiti ispettivi e di trattazione di pratiche giuridico-amministrative concernenti i connazionali all'estero, nonché talora, anche ai fini di completare la loro esperienza amministrativa, mansioni consolari direttive.

Si osservi infine che attualmente solo il 30 per cento degli impiegati del ruolo può prestare servizio all'estero. In vista sia del potenziamento del ruolo stesso sia delle nuove esigenze del servizio all'estero, viene invece aumentata dal 30 per cento al 50 per cento la percentuale degli impiegati che potranno prestare servizio presso le nostre Rappresentanze.

Vengono così allargate le funzioni di questa carriera, che opportunamente il legislatore del 1956 ha fatto risorgere in sostituzione di quella ad esaurimento in quel tempo esistente. Non si ebbe né si poteva avere allora una visione dei maggiori compiti ai quali la nuova carriera avrebbe potuto essere chiamata e pertanto la sua regolamentazione fu tenuta su basi più ristrette. Ora, alla luce dell'esperienza di questo decennio e delle accresciute esigenze dell'Amministrazione, la carriera amministrativa, dotata di più ampi organici e di maggiori funzioni, assume nel nuovo ordinamento le effettive e comuni caratteristiche delle carriere direttive di tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

In linea generale è infine da osservare che viene lasciata al legislatore delegato la più ampia libertà per il riordinamento di tutte le carriere e dei ruoli che dipendono dall'Amministrazione degli Esteri, pur risultando evidente che tutto il lavoro di riordinamento dovrà portare ad una concentrazione di molti ruoli adesso esistenti. Ciò non significa naturalmente che non si dovrà provvedere, in relazione alle varie esigenze da soddisfare, alla eventuale istituzione di nuove cariche o di altri ruoli. Ed è solo a mo' di esempio che richiamo la necessità da tempo sentita da parte dell'Amministrazione di disporre di tecnici e esperti specializzati: interpreti, giuristi, traduttori, ecc.

Art. 3. - Punto 2. — Le particolarità strutturali e funzionali dell'Amministrazione degli esteri richiedono dal progetto di legge, che mira ad una completa riorganizzazione dell'Amministrazione stessa, una delega per disciplinare il reclutamento e l'avanzamento del personale in armonia con le speciali esigenze del servizio all'estero.

La disposizione in esame, che è indissolubile dall'insieme delle norme che riguardano il personale, collega strettamente reclutamento ed avanzamento in carriera ad un insieme di provvidenze che tutte tendono a sottolineare il fatto che la selezione, la preparazione e la formazione del personale costituiscono compiti preminenti dell'Amministrazione.

Istituti culturali di preparazione divengono pertanto parte integrante dell'organizzazione amministrativa, quale centro di formazione di nuove capacità da impiegare nell'interesse del servizio.

Non mi dilungo sull'argomento avendolo già precedentemente illustrato; desidero però fare rilevare come l'articolo opportunamente stabilisce che il Ministero degli affari esteri potrà far ricorso anche a convenzioni con Università ed altri Enti per realizzare corsi di preparazione e di aggiornamento. Tale possibilità, utile anche quando l'Istituto sarà in funzione, sarà prevalente fino a che l'Istituto sarà allestito. È inoltre prevista la possibilità di concedere idonee borse di studio ai giovani desiderosi di entrare in carriera nonché contributi ad Istituti ed enti che curino, direttamente o indirettamente, la formazione e la preparazione di giovani avviati al concorso diplomatico.

Art. 3. - Punto 3. — Concerne i criteri e le modalità relativi al servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti del personale, i congedi, le sedi disagiate e distanti, i rapporti informativi, il collocamento a riposo e a disposizione per motivi di servizio.

Si tratta di materie che, sempre in relazione alle esigenze del servizio all'estero, devono ricevere una particolare regolamentazione per cui opportunamente viene data delega. Valga ad esempio il problema dei congedi, attualmente concessi nella stessa misura prevista per il personale in servizio in Italia, mentre dovrebbero essere dati in misura diversa anche in relazione al disagio ed alla distanza delle sedi. Sarebbe inoltre auspicabile che, indipendentemente dal congedo in patria, il personale soprattutto se in

servizio in territori lontani potesse usufruire di qualche settimana di congedo *in loco*, sia per riposo che per meglio conoscere il settore geografico dove lavora. Siffatta disposizione è d'altronde già prevista dai regolamenti di vari altri paesi.

Art. 3. – Punto 4. — Il punto 4 vuole conseguire la sistemazione del personale appartenente al Ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Trattasi di una speciale categoria di personale proveniente dagli impiegati locali, i quali, a seguito delle vicende della seconda guerra mondiale, vennero sradicati dai posti di origine. La legge 30 giugno 1956, n. 775, inquadrò nel suddetto ruolo transitorio ad esaurimento gli impiegati locali di nazionalità italiana che fossero in possesso dei prescritti requisiti e li suddivise in quattro gruppi (assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria, subalterni), senza peraltro stabilire una precisa corrispondenza fra tali categorie ed i ruoli ordinari. Né nell'ambito dei singoli gruppi era stato previsto un preciso sviluppo di carriera, ma solo l'attribuzione di due coefficienti di stipendio e successivamente di un terzo in relazione all'anzianità di servizio.

In analogia a quanto è stato fatto per altri ruoli transitori è apparso giusto ed opportuno di inquadrare ora questi impiegati nei ruoli organici. L'inquadramento verrà effettuato a domanda ed avrà luogo nella carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Gli assistenti, purché provvisti di laurea, potranno anche accedere, nei limiti di 80 posti, alla carriera direttiva per i servizi amministrativi.

È stato lasciato al legislatore delegato di stabilire le modalità e i requisiti per l'inquadramento, in base a criteri che tengano conto, fra l'altro, nel contesto dei titoli, del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue.

L'inquadramento avverrà nelle prime tre qualifiche dei ruoli organici nei quali il personale stesso verrà trasferito, e ciò in relazione al fatto che i ruoli speciali transitori ad esaurimento godono dei primi tre coefficienti di stipendio. Naturalmente per coloro che verranno trasferiti in carriere dove tali coefficienti corrispondono a quelli dei gruppi di provenienza l'assegnazione alla prima, seconda e terza qualifica della carriera stessa verrà fatta sulla base del coefficiente posseduto. In quei casi invece in cui il trasferimento dovesse avvenire in altre carriere per cui tale corrispondenza di coefficienti resta alterata, nessuna decurtazione di retribuzione verrà effettuata ai danni del personale, come esplicitamente è previsto al punto 8 dell'articolo 4.

È stato infine demandato al legislatore delegato di emanare le opportune norme per coordinare, in sede di prima applicazione, il conferimento delle promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli organici con l'inquadramento degli impiegati ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli stessi. È soltanto, infatti, sulla base di un esame delle specifiche situazioni che potranno essere stabiliti gli opportuni criteri di coordinamento atti a salvaguardare le aspettative delle varie categorie.

Art. 3. – Punto 5. — Per le speciali esigenze del loro servizio in territorio estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari assumono sul posto personale locale.

Tale sistema, cui tutti gli Stati fanno ricorso, è determinato da un duplice ordine di esigenze.

Non è infatti possibile, nelle mutevoli contingenze internazionali e nel conseguentemente mutevole fabbisogno di personale, costituire un sistema eccessivamente rigido quale quello che risulterebbe da una totale istituzione di posti di ruolo. E pertanto la presenza di impiegati a contratto conferisce al sistema la necessaria elasticità.

Vi è poi da considerare la necessità di disporre di elementi locali – italiani o stranieri – conoscitori delle leggi, degli usi, e dei costumi locali. Si tratta di una necessità imprescindibile per i servizi diplomatici e consolari di ogni Paese e che la nostra legislazione ha sempre fatto salva. Allorché infatti è stato soppresso l'avventiziato e ogni qualvolta è stato sancito un divieto di assunzione di impiegati non di ruolo e di contrattisti è stata sempre salvaguardata la possibilità di assumere all'estero impiegati destinati a prestare servizio in territorio estero, e sia quel divieto che l'assorbimento in ruolo degli impiegati non di ruolo e dei contrattisti è stato e viene sempre limitato – esplicitamente o implicitamente – agli impiegati che prestano servizio nel territorio della Repubblica. E d'altronde le assunzioni di contrattisti all'estero sono previste da norme speciali.

Come risulta dall'approfondito esame che del problema ha fatto l'altro ramo del Parlamento è stata nuovamente riconosciuta la necessità di mantenere la categoria degli im-

piegati a contratto all'estero. Tuttavia il testo della norma approvata dal Senato indica, senza possibilità di dubbi, la volontà del legislatore di assicurare a questo personale, che assolve compiti specifici di massima a carattere continuativo, una compiuta disciplina giuridico-economica.

Una particolare provvidenza ha voluto infine riservare il legislatore agli impiegati di cittadinanza italiana prevedendo per essi la possibilità di affluire nei ruoli anche al di fuori dei concorsi ordinari. Stabilisce infatti la norma in esame che gli impiegati di nazionalità italiana, in possesso del prescritto titolo di studio nonché dei requisiti di età e di anzianità di servizio che saranno determinati dal legislatore delegato, potranno accedere mediante concorso e dentro un determinato numero di posti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione.

Il servizio prestato come contrattisti non andrà perduto; agli impiegati infatti che comunque entrino in ruolo tale servizio sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

Art. 3. - Punto 6. — Regola il delicato e importante problema del trattamento economico all'estero.

Esso va considerato sia dal punto di vista quantitativo, sia per quanto riguarda il sistema da adottare per l'adeguamento del trattamento stesso alle variazioni del costo della vita.

Attualmente la materia è regolata dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, che stabilisce un assegno-base suddiviso per funzioni, da maggiorarsi in relazione al costo della vita *in loco*. Tali variazioni avvengono su proposta di una speciale Commissione di Finanziamento, mediante variazioni del cosiddetto coefficiente di maggiorazione.

Il meccanismo non si è rivelato del tutto idoneo, tanto che gli adeguamenti, a parte la loro insufficienza dovuta a scarsità di stanziamenti, sono stati sempre molto tardivi e sarebbe forse desiderabile un sistema che adeguasse automaticamente gli assegni al costo della vita. In ogni caso, dati i problemi tecnici connessi con la questione, si è lasciato al legislatore delegato la scelta più opportuna di altro sistema o il perfezionamento di quello attuale.

Sembra superfluo insistere sulla necessità di mettere funzionari ed impiegati in condizioni di sostenere all'estero le maggiori spese di vita; di compensarli adeguatamente del sacrificio di non vivere in patria e di risiedere il più delle volte in sedi disagiate e lontane. Occorre poi, per quanto riguarda i funzionari diplomatici, metterli in condizioni di mantenere quelle relazioni e quei rapporti che sono condizione necessaria e imprescindibile per l'assolvimento delle loro funzioni. Di esercitare cioè quella « rappresentanza » che non è diretta a scopi sociali ma costituisce difficile e faticosa opera di penetrazione nei vari ambienti del paese, politici, economici, culturali, ecc.

Per tutti indistintamente gli impiegati all'estero sono previste alcune provvidenze da attribuirsi in aggiunta all'assegno di sede, quali il rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio che, com'è noto, per coloro che non abitano stabilmente in un paese, costituiscono un onere rilevante e comunque sproporzionato agli assegni. È previsto altresì il pagamento delle spese di viaggio in occasione dei congedi, e ciò sia per ragioni umane che nell'interesse del servizio, consentendo al funzionario di riprendere contatto con gli ambienti italiani. Da rilevare anche le provvidenze per gli studi dei figli: gli impiegati all'estero sono quasi sempre costretti ad inviare in Italia i loro figlioli per farli studiare, il che rappresenta una spesa che, oltre a non poter gravare sull'assegno, non è sopportata dagli impiegati in servizio in Italia. Appare quindi giusto dar loro quanto meno delle facilitazioni.

Art. 3. - Punto 7. — Concerne il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri.

È una materia che dovrà essere regolata nei suoi vari aspetti e, specialmente, per quanto riguarda gli Uffici consolari di 2ª categoria, retti da Consoli onorari. Tale questione è ancora disciplinata, sia pure con qualche modifica, dal regolamento del 1866, ed è pertanto necessario procedere alla sua revisione.

Occorre soprattutto contribuire maggiormente alle spese per il mantenimento degli Uffici di 2ª categoria, e dovrebbe essere inoltre attribuita una modesta indennità ai Consoli onorari che li dirigono.

Tutto ciò consentirebbe di allargare la scelta dei Consoli stessi, scelta che attualmente deve essere limitata solamente a persone che dispongono dei mezzi economici sufficienti per addossarsi il carico dell'Ufficio.

Art. 3. - Punto 8. — L'amministrazione degli affari esteri non ha attualmente possibilità di avvalersi all'estero dell'opera di esperti, se non per brevi missioni. Per esigenze di maggior durata mancano infatti le necessarie disposizioni che ne permettano l'impiego alle dipendenze delle nostre Rappresentanze.

D'altra parte vi sono dei compiti particolarmente tecnici che i funzionari della carriera diplomatica non possono assolvere: i problemi agricoli, quelli della ricerca scientifica che oggi vanno fino al campo nucleare, quelli della navigazione e della stessa assistenza tecnica ecc., esigono l'opera di persone competenti e specializzate tanto che molti Stati già inviano presso le loro Rappresentanze diplomatiche esperti in particolari settori.

D'altronde varie Amministrazioni hanno da parte loro fatto più volte presente la necessità di distaccare propri funzionari specializzati alle dipendenze delle Rappresentanze all'estero per poter seguire da presso lo sviluppo di determinati problemi tecnici cui sono interessate.

Si vuole quindi dare alle Rappresentanze all'estero la possibilità di avvalersi della collaborazione di una certa durata di specialisti facendo ricorso a personale di altre Amministrazioni o, eccezionalmente, ad estranei all'Amministrazione dello Stato.

Naturalmente si tratta di incarichi temporanei, di carattere strettamente tecnico e di collaborazione, che in nessun caso possano costituire titolo per l'ingresso in carriera, per cui resta fermo il principio che si accede solo mediante concorso al grado iniziale. Il legislatore delegato fisserà le modalità per il conferimento dei suddetti incarichi che dovranno avere comunque una durata definita e stabilirà i criteri per il trattamento di questo personale tecnico in relazione alla posizione dei funzionari della Rappresentanza, al di sotto bene inteso del Capo Missione.

Art. 3. - Punto 9. — Si riferisce alla situazione del personale di ruolo in servizio nelle scuole e negli istituti italiani di cultura all'estero nonché al trattamento economico.

La materia non è nuova ed è già da tempo regolata dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Essa va peraltro aggiornata e necessariamente adeguata ai criteri ed alle disposizioni che informano la presente legge.

Articolo 4. — L'articolo 4 concerne le disposizioni transitorie per l'applicazione della legge e per il passaggio al nuovo ordinamento. Come ha avvertito l'altro ramo del Parlamento, l'articolo non esaurisce tutta la materia delle disposizioni transitorie che sono precipua competenza del legislatore delegato. Con esso si è voluto soltanto stabilire alcuni criteri direttivi per regolare alcune situazioni di rilievo o che presentano carattere particolare.

Art. 4. - Punto 1. — È sembrato necessario dettare alcune norme transitorie per superare la fase di passaggio da un ordinamento costituito da più carriere speciali ad un ordinamento basato su un'unica carriera per tutti i servizi diplomatici.

Anzitutto è stato stabilito che l'inquadramento nella nuova carriera diplomatica avvenga per gruppi di funzionari rispettivamente corrispondenti ai vari ruoli, nell'ordine di precedenza di questi ultimi e cioè: diplomatico consolare, emigrazione, commerciale, Oriente, stampa, facendo seguire ad ogni ruolo organico il relativo ruolo aggiunto. Resta fermo, nell'ambito di ciascun gruppo, l'ordine di anzianità attualmente esistente.

Analogo sistema era stato d'altronde a suo tempo seguito in occasione della fusione della carriera diplomatica e di quella consolare.

Sempre allo scopo di graduare il passaggio verso un'unica carriera, è previsto che le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni siano salvaguardate per un periodo di 10 anni in modo da superare e conciliare le diverse posizioni di provenienza.

Art. 4. - Punto 2. — Prevede il conferimento di alcune promozioni in soprannumero al personale dei ruoli aggiunti proveniente dall'Africa italiana.

La legge istitutiva dei suddetti ruoli, in cui sono stati appunto trasferiti i funzionari del disciolto Ministero dell'Africa italiana, stabiliva fra l'altro che ai predetti funzionari doveva darsi uno sviluppo di carriera analogo a quello dei funzionari appartenenti ai ruoli organici. Il che però si è avverato praticamente soltanto in piccola parte e la maggioranza degli « africanisti », che è oggi in età non più giovane, è stata costretta ad una carriera particolarmente lenta.

Le provvidenze di cui trattasi, che costituiscono una tardiva riparazione verso questa categoria di funzionari, sono state adottate col sistema di soprannumeri per non gonfiare stabilmente i ruoli organici al di là delle loro esigenze funzionali. È pertanto sembrato

opportuno, trattandosi di necessità contingenti, di fare ricorso ad una soluzione transitoria.

Art. 4. - Punto 3. — La disposizione di cui trattasi stabilisce che, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera amministrativa possa avvenire in eccedenza all'aliquota del 50 per cento prevista all'articolo 3, punto 1, ultimo capoverso.

La ragione di tale norma è da ricercarsi nel disposto del paragrafo quarto dell'articolo 3 che stabilisce, fra l'altro, l'immissione nel ruolo di 80 assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in possesso di laurea.

Gli assistenti suddetti sono attualmente in servizio all'estero, servizio dal quale non potranno almeno per un certo numero di anni essere distolti.

Data tale premessa, è chiaro che ove non si aumentasse, sia pure transitoriamente, la suddetta percentuale del 50 per cento, non potrebbero prestare servizio all'estero più di 75 impiegati in tutto, essendo il ruolo composto di 150 persone. E poiché gli 80 impiegati di ruolo speciale transitorio ad esaurimento non potranno per ora essere trasferiti resterebbe paralizzata la possibilità di inviare all'estero altri impiegati del ruolo.

Art. 4. - Punto 4. — L'articolo 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775, dispone che, in considerazione della conoscenza delle lingue, degli usi e dei costumi locali, gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuino a prestare servizio nelle sedi in cui essi si trovano, salvo sempre la facoltà dell'Amministrazione di trasferirli per esigenze di servizio.

Si è ritenuto che tale norma dovesse essere prorogata anche dopo l'inquadramento nei ruoli organici, pur riducendo tale periodo di permanenza a 5 anni per gli impiegati immessi nella carriera dei servizi amministrativi e nelle carriere di concetto.

Tale particolare norma è giustificata tra l'altro dalla inopportunità di procedere in breve tempo a numerosi costosi trasferimenti. Essa risponde inoltre alle esigenze di mantenere in servizio presso gli uffici all'estero nuclei di personale stabile, veramente pratici delle leggi, della lingua, degli usi del Paese in cui lavorano, che siano di valido aiuto agli altri impiegati soggetti a frequenti trasferimenti. Tale personale non sarebbe in grado, pur con la migliore volontà, di dare lo stesso rendimento in Paesi di lingua, legislazione, usi e costumi diversi.

Se è vero che la permanenza nelle attuali sedi di servizio corrisponde all'aspirazione di gran parte degli interessati, non può dubitarsi che tale aspirazione coincide con l'interesse dell'Amministrazione e collima con situazioni ed esigenze che non possono essere sottovalutate: spezzare, infatti, tutta una rete di legami familiari, scolastici, affettivi, ecc., costituitisi in decine di anni di permanenza nello stesso Paese, quando ciò non sia imposto in casi concreti da esigenze di servizio, significherebbe venire meno a principî di carattere sociale ed umano che sono alla base dello stesso stato giuridico del personale statale.

Art. 4. - Punto 5. — Prevede l'istituzione di alcuni posti in soprannumero nelle carriere in cui vengono immessi gli impiegati del Ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

L'istituzione, in linea provvisoria, dei suddetti posti in soprannumero ha un duplice scopo. Da una parte, essa vuole garantire agli impiegati che già appartengono al ruolo ordinario le loro giuste aspettative di carriera, potendo queste ultime restare pregiudicate dall'immissione nei ruoli degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

D'altra parte i soprannumeri sono stati calcolati in modo tale da assicurare anche agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento uno sviluppo normale di carriera: essi non avrebbero altrimenti molto interesse a passare nei ruoli organici e ciò anche per il fatto che si tratta in genere di persone di età avanzata.

Anche nel caso in esame, come in quello di cui al precedente punto 2 dello stesso articolo 4, si è fatto ricorso al sistema dei soprannumeri per non gonfiare i ruoli al di là delle loro esigenze funzionali, ed è pertanto sembrato opportuno, trattandosi di necessità contingenti, di far ricorso ad una soluzione transitoria.

Art. 4. - Punto 6. — Si è ritenuto opportuno, in conformità d'altronde ad una prassi che viene seguìta nei casi di riordinamento di ruoli, di dare agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nonché a quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, la possibilità di accedere alle carriere immediatamente superiori mediante speciali concorsi ed entro un detetrminato nu-

mero di posti. Tali concorsi saranno effettuati con modalità che potranno differire da quelle di concorsi ordinari, secondo quanto sarà stabilito dal legislatore delegato, e comporteranno un'ulteriore agevolazione: il riconoscimento, cioè, del coefficiente di stipendio anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento.

Nella stessa circostanza si è creduto di dover procedere all'inquadramento di quei pochi elementi estranei all'Amministrazione che per un lungo e determinato periodo abbiano lodevolmente diretto Uffici consolari di I categoria.

Art. 4. - Punto 7. — Per completare la riorganizzazione e la sistemazione di tutto il personale è sembrato altresì necessario, a simiglianza di quanto già disposto per altre Amministrazioni, prevedere una norma intesa a facilitare l'inquadramento di alcuni impiegati avventizi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. L'*iter* dell'inquadramento sarebbe quello seguito a suo tempo da tutto il personale avventizio dello Stato: collocamento, in un primo tempo, nelle categorie del personale non di ruolo (a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100); in un secondo tempo, l'inquadramento in ruolo in virtù di quelle stesse disposizioni a norma delle quali è stato inquadrato il restante personale dello Stato. È stata inoltre prevista la riduzione a metà della prescritta anzianità di servizio.

Le stesse disposizioni, ad eccezione della riduzione di anzianità, sono state rese applicabili anche a tutti gli altri impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale degli esteri, adeguando così la posizione di questi ultimi all'indirizzo generale prevalente in materia per gli impiegati che prestano servizio nel territorio dello Stato.

Art. 4. - Punto 8. — Riconosce agli impiegati che, per effetto dell'inquadramento o del passaggio di carriera previsti dalla legge, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale.

Si tratta dell'applicazione di un principio generale che tende ad assicurare in simili casi la conservazione degli assegni di cui si era precedentemente forniti.

Art. 4. - Punto 9. — Concerne la regolamentazione transitoria delle modalità, requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dall'ordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici, dall'inquadramento del personale.

Un riordinamento di carriera comporta infatti la necessità di norme transitorie per disciplinarne e coordinarne lo sviluppo e l'avanzamento. Nelle carriere degli affari esteri diversi sono i requisiti e più severe le condizioni che si richiedono per l'ammissione alle promozioni: speciali termini di permanenza nei gradi, speciali requisiti di promovibilità e di servizio anche in relazione ai particolari e differenti servizi da prestarsi all'estero.

È sufficiente quindi riferirsi alla fusione delle cinque carriere ad ordinamento speciale in cui differenti sono i requisiti e le condizioni di promovibilità, per rendersi conto della necessità di una regolamentazione transitoria che disciplini e coordini le differenti situazioni.

Art. 4. - Punto 10. — Con tale disposizione si è voluto confermare al legislatore delegato la facoltà di emanare tutte le norme necessarie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e ciò indipendentemente dalle specifiche disposizioni transitorie che si è ritenuto di dover precisare nello stesso articolo.

Come infatti è già stato rilevato, con tale precisazione il Parlamento non ha inteso di limitare il compito spettante al legislatore delegato di regolare con opportune norme transitorie e di adattamento tutte le situazioni che occorrerà disciplinare.

Articolo 5. — L'articolo stabilisce che le norme da emanare in base alla legge di delega devono avere graduale applicazione in non meno di un quadriennio e non potranno comportare alla fine di tale periodo un onere annuo complessivo superiore a nove miliardi di lire.

Pur riconoscendo un logico fondamento al concetto di gradualità, non si può peraltro non rilevare come le varie e pressanti esigenze di potenziamento dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo quanto si è andato illustrando nel corso della Relazione, impongono la più rapida attuazione delle disposizioni dettate dalla legge di delega. Il Parlamento, che ha levato insistentemente richieste in merito ad un rafforzamento dei nostri servizi all'estero, confida che il Governo vorrà emanare le norme delegate con la massima urgenza, stabilendo che l'intero piano di ammodernamento e di potenziamento del-

l'Amministrazione abbia attuazione comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.

In sede di Commissione degli affari esteri della Camera inoltre è stato in particolare auspicato un progressivo incremento dei normali stanziamenti di bilancio in relazione alla maggiore attività che l'Amministrazione degli affari esteri potrà svolgere in seguito alla ristrutturazione e all'estensione dei suoi servizi.

Articolo 6. — L'articolo 6 conferisce al Governo una speciale delega per coordinare ed aggiornare la legislazione consolare. Come è noto, la legge consolare risale al regno di Sardegna e porta la data del 15 agosto 1858. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia essa è stata, con lievi ritocchi formali, promulgata e resa esecutiva con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed è tuttora in vigore.

Sarebbe ingiusto negare le qualità intrinseche di una legge, che ha costituito la base sufficientemente elastica sulla quale si sono, da oltre un secolo, sviluppati i nostri servizi consolari, nel pur profondo alternarsi dei dati ambientali generali.

Per il normale trascorrere del tempo, peraltro, tale legge è ormai superata e, nel suo testo originario, è divenuta quasi inoperante per le numerose modificazioni apportate successivamente.

Le disposizioni sopravvissute sono il più sovente contraddittorie, se non addirittura arcaiche, rispetto alle esigenze del servizio consolare. Vi sono norme che non trovano nemmeno riscontro nell'attuale diritto convenzionale, quali, ad esempio, tutte quelle connesse con il regime delle « capitolazioni », ormai da lungo tempo ovunque scomparse.

È apparsa quindi evidente la necessità di dare al Governo lo strumento per ricondurre il desiderato ordine in una materia, che è oggi dispersa in un frammentario complesso di disposizioni, spesso difficilmente coordinabili e che, nel loro accavallarsi, danno sovente adito a dubbi sulla loro esatta portata ed interpretazione.

In particolare occorre ed il disegno ne fa opportuno segno:

a) adeguare le vigenti disposizioni alle norme del diritto internazionale ed alla legislazione interna in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

b) determinare le funzioni consolari in armonia con le altre leggi dello Stato.

Con questi criteri direttivi si dà potere al Governo di superare lo stadio della semplice armonizzazione fra le varie disposizioni per giungere a quello della possibile emanazione di norme speciali o eccezionali che, nell'ambito dei principî generali del nostro ordinamento, stabiliscano tuttavia quella diversa regolamentazione suggerita dalla speciale situazione ambientale propria alle funzioni consolari per il fatto di svolgersi all'estero, nonché dalle particolari esigenze cui esse debbono far fronte.

* * *

Onorevoli colleghi, il provvedimento che siete chiamati ad esaminare appare pienamente adatto, per la sua completezza, al sostanziale rinnovamento dello strumento della nostra politica estera cui aspirano non solo il Governo ma anche il Parlamento, com'è stato chiaramente dimostrato, tanto in Senato quanto qui alla Camera dalla vostra Commissione Affari esteri.

In Commissione, abbiamo unanimemente apprezzato il congegno del disegno di legge che ha saputo mantenere un armonico equilibrio tra i criteri direttivi che la Costituzione vuole precisati dal Parlamento e quella necessaria latitudine che occorre lasciare al Governo per tradurre in termini tecnico-giuridici i criteri direttivi stessi.

La Commissione ritiene altresì che, con tale valido mezzo legislativo, il Governo saprà realizzare, in forma compiuta e in modo rapido, la ristrutturazione e l'ammodernamento necessari perché l'Amministrazione degli affari esteri sia posta in grado di assolvere ai suoi compiti, in questi ultimi tempi enormemente accresciuti, come ho diffusamente illustrato.

Una più attiva presenza dell'Italia nel mondo non solo produrrà beneficî risultati, in ogni campo, agli interessi del nostro paese, ma varrà anche a rafforzare il contributo che essa apporta ai supremi ideali della pace tra i popoli. Ciò fa sperare al relatore che il disegno di legge troverà in aula quel generale consenso che ha suscitato in Commissione.

FOLCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principî e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro degli affari esteri.

ART. 2.

Le norme delegate dovranno stabilire:

a) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessità e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

b) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attività di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;

c) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di quest'ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.

Sarà tenuto conto della necessità di assicurare la congruità e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestività nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.

Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Stato o enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali, sarà prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

ART. 3.

Le norme delegate dovranno altresì stabilire:

1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonché l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1° aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unità, non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963.

In particolare le attuali carriere ad ordinamento speciale con i relativi ruoli aggiunti saranno unificate in un'unica carriera diplomatica ad ordinamento speciale comprendente diverse specializzazioni da attribuirsi nel modo che sarà determinato dalle norme delegate. L'organico della carriera diplomatica non sarà inferiore alle 1.000 unità da ripartirsi tra le singole qualifiche sulla base della consistenza effettiva del personale iscritto al 31 ottobre 1963 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici e aggiunti di provenienza, opportunamente maggiorata di una aliquota delle nuove disponibilità di posti. Alla carriera diplomatica saranno attribuite comunque le funzioni già assegnate alle diverse carriere ad ordinamento speciale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.

Per la carriera direttiva per i servizi amministrativi, il cui organico ammonterà a 150 unità, saranno previsti un adeguato sviluppo di carriera, la revisione e l'ampliamento delle relative attribuzioni, l'elevazione al 50 per cen-

ART. 3.

Identico.

to della percentuale degli impiegati che possono essere destinati a prestare servizio all'estero e l'istituzione all'estero di un numero di posti adeguato alle nuove funzioni ed alla dotazione organica della carriera stessa;

2) i criteri e le modalità per l'accesso e l'avanzamento in carriera del personale dell'Amministrazione degli affari esteri nonché l'istituzione di corsi di preparazione per gli aspiranti alla carriera diplomatica, con creazione di apposito istituto o con ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti, la concessione di borse e contributi di studio, la disciplina dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale in servizio di tutte le carriere;

3) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione ed il collocamento a riposo per ragioni di servizio;

4) l'inquadramento a domanda del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in base a criteri che tengano conto anche del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue. La graduatoria sarà formata con valutazione di merito comparativo.

Nel limite di 80 posti gli assistenti in possesso di laurea saranno immessi, con analoghi criteri e modalità, nelle prime tre qualifiche della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Della particolare esperienza professionale dei medesimi sarà tenuto conto nella loro futura utilizzazione.

L'anzianità di servizio sarà riconosciuta ai fini della progressione economica e, entro limiti da stabilirsi, ai fini dell'avanzamento di carriera.

Norme saranno dettate per il coordinamento, in sede di prima applicazione, fra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli organici;

5) l'assunzione, per le esigenze delle Rappresentanze all'estero, di personale a contratto nei limiti del contingente sub-1, determinandone il luogo di reclutamento, l'età limite, le garanzie e le condizioni di idoneità, le cognizioni linguistiche, la disciplina del rapporto. Il trattamento economico sarà determinato, secondo criteri di unifor-

mità, tenendo conto di quello del personale di ruolo con analoghe funzioni e delle corrispondenti retribuzioni locali.

Per il personale di cittadinanza italiana che abbia un minimo di servizio da determinarsi, in possesso dei prescritti titoli di studio nonché dei requisiti da stabilirsi di età, anzianità e qualità di servizio, sarà previsto, entro un numero determinato di posti, l'accesso mediante concorso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

Al personale che entrerà nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, sono estese al personale a contratto già assunto;

6) il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi ordinari, il trattamento di missione di detto personale e quello relativo ai viaggi di trasferimento, la copertura dei rischi di viaggio, la concessione di compensi speciali al personale con particolari mansioni tecniche, nonché provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere, impiegate nell'interesse del servizio, per l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e per gli studi dei figli a carico del personale in servizio all'estero;

7) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, i compensi, contributi e indennità loro dovuti;

8) l'utilizzazione, presso l'Amministrazione centrale e le Rappresentanze all'estero, indipendentemente dagli esperti che possono essere inviati in missione, per l'espletamento di determinate funzioni che richiedano speciale competenza tecnica, di altro personale dello Stato o di Enti pubblici, anche con collocamento fuori ruolo, nonché eccezionalmente, presso le Rappresentanze all'estero, di personale di notoria qualificazione estraneo alla pubblica Amministrazione, in un numero complessivo non superiore a 80 unità; il personale utilizzato all'estero godrà delle disposizioni di cui al punto 6);

9) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché il riordinamento degli assegni di sede di detto personale con l'osservanza dei criteri previsti al punto 6).

ART. 4.

Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:

1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti e salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;

2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di 2ª classe e di Consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unità rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche più volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirsi successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;

3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'articolo 3, punto 1, ultimo capoverso;

4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni – e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato – le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775;

5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale già appartenente ai ruoli organici sia del personale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nei limite numerico di 26, 14 e 4 unità rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI in quantità non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto – esclusa quella degli assistenti commerciali – esecutiva ed ausiliaria da conferirsi nei modi di legge anche più volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riassorbire nei modi di cui al punto 2);

ART. 4.

Identico.

6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti. Sarà riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purché non superiore alla terza.

Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potrà essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso articolo 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale così inquadrato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo;

7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. A detto personale, nonché a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1° maggio 1958, ancorché nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1° settembre 1963, prevedendosi che non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;

8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dell'inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quella in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;

9) regolare modalità, requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;

10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.

ART. 5.

Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non meno di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.

All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

2) determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il codice civile, con il codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa e della marina mercantile, udita la Commissione di cui all'articolo 1.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.